SENT. N. 70/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **24553** del registro di Segreteria, proposto da

L.S., Cod. Fisc. ***omissis***, nata a ***omissis***

il ***omissis*** e residente in ***omissis***, via ***omissis***,

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Prato e Bartolomeo Daniele per procura in atti, e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vinzaglio n. 12 bis, PEC *domenicoprato@pec.ordineavvocatitorino.it* e *bartolomeodaniele@pec.ordineavvocatitorino.it*

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 12 maggio 2026 i difensori delle parti, come

da verbale;

Considerato in

FATTO

La ricorrente, già dipendente delle Ferrovie dello Stato in qualità di macchinista, richiede l'ottemperanza della sentenza n. 314/2019 del 15/10/2019, depositata il 23/10/2019 e passata in giudicato, di questa Sezione della Corte dei conti.

La predetta sentenza ha riconosciuto alla ricorrente il diritto alla rivalutazione del periodo ultradecennale di attività svolta come macchinista delle Ferrovie dello Stato, dalla data di assunzione sino al 31 dicembre 1995, per esposizione qualificata all'amianto, mediante l'applicazione del coefficiente di 1,25 ai soli fini della misura del trattamento pensionistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 8 della L. 257/1992, così come modificata dal D.Lgs. n. 269 del 30 del settembre 2003, convertito in L. n. 326 il 24 novembre 2003.

Asserisce la ricorrente che, a seguito del suo pensionamento anticipato con "quota 100" in data 3 giugno 2021, la pensione le veniva liquidata dall'INPS dapprima in via provvisoria, e poi ricalcolata, in via definitiva, a decorrere dal 3 giugno 2021, senza peraltro ricomprendere gli aumenti generati dalla riconosciuta esposizione all'amianto con la citata sentenza n. 314/2019.

La domanda di ricostituzione della pensione, presentata dalla ricorrente in data 25/06/2023, veniva rigettata dall'INPS con provvedimento del 3/6/2025, con la motivazione *"essendo la sentenza antecedente alla decorrenza pensione e non avendo il beneficiario effettuato alcuna opzione, ai sensi dell'art. 47, comma VI ter, della legge n. 326/2003, ribadito dall'art. 4, comma 2 del decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le maggiorazioni*

previste dalla normativa amianto non risultano compatibili con quelle riconosciute agli iscritti al Fondo FS, per specifiche ragioni di servizio. Pertanto, l'Istituto ha riconosciuto il beneficio più favorevole che permettesse il raggiungimento del requisito pensionistico".

Di qui la domanda di ottemperanza della citata sentenza, in quanto, ad avviso della ricorrente, i due benefici (scivolamento ferroviario previsto per gli iscritti al Fondo FS e maggiorazione per amianto) non sarebbero alternativi e, in ogni caso, lo scivolamento non sarebbe stato necessario al raggiungimento del proprio requisito pensionistico, poichè, andata in pensione con la c.d. quota 100, aveva già un'anzianità contributiva sufficiente, indipendentemente dall'applicazione del predetto istituto.

Si è costituito in giudizio l'INPS, deducendo la legittimità dei provvedimenti impugnati e la correttezza della pensione liquidata. Deduce, in particolare, che il comma 2 dell'articolo 4 del D.M. 27 ottobre 2004 esclude, per i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della moltiplicazione dell'intero periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, la possibilità di cumulare il beneficio derivante da esposizione all'amianto con altri benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad un'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ad un aumento dell'anzianità contributiva. I soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio per esposizione all'amianto, sia di benefici consistenti in anticipazioni dell'accesso alla pensione o in aumenti dell'anzianità contributiva, avrebbero, pertanto, facoltà di optare per l'uno o per gli altri benefici al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di

appartenenza: in mancanza l'INPS applica agli stessi il beneficio più favorevole, ovvero quello che consente il raggiungimento del beneficio pensionistico.

All'udienza del 12 maggio 2026, il giudizio è stato trattato come da verbale e deciso come da dispositivo.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.

Se è pur vero, infatti, che l'articolo 47, comma 6-*ter*, d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, dispone che "*I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo*", occorre altresì considerare che i lavoratori del comparto ferroviario già beneficiavano, antecedentemente, dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/1992, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 127/2002.

In particolare, la Corte, nel respingere i dubbi di illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne ha chiarito la portata applicativa estesa anche al personale delle Ferrovie dello Stato che, alla data di entrata in vigore del citato comma 6-*ter* d.l. n. 269/2003, erano già destinatari dei benefici di cui alla legge n. 257/1992.

Questi ultimi, pertanto, non possono essere considerati rientrare nella

definizione di "*soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257*" (cfr., in termini, questa Sezione, n. 45/2026).

D'altro canto, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che *"la disciplina dei benefici connessi all'esposizione all'amianto è regolata da normativa speciale, in sé compiuta e non ancorata a riferimenti normativi esterni, non derogata o modificata dalle leggi generali successive relative al regime generale di accesso alla pensione"* (cfr. sent. n. 15962/2015).

Ne consegue l'infondatezza della tesi dell'INPS sulla necessaria alternatività tra i regimi premiali dei Ferrovieri e quello oggetto della sentenza da ottemperare.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, visti gli artt. 217 e 218 c.g.c., definitivamente pronunciando:

Ordina all'INPS, in persona del Direttore della sede provinciale competente, di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 314/2019 di questa Sezione e per l'effetto di provvedere, entro 60 giorni dal deposito della presente sentenza, alla rivalutazione a fini pensionistici, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, del periodo lavorativo svolto dalla ricorrente dalla data di assunzione sino al 31/12/1995;

Condanna l'INPS al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00), oltre al rimborso

forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 12 maggio 2026.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 26/05/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 26/05/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente